04/2016 Firenze

Ass. IN NOME DEI DIRITTI onlus

PROCEDURA PER RICHIEDERE RIDETERMINAZIONE CALCOLO **ISEE** quando in famiglia è residente un disabile che percepisce una pensione di invalidità e/o accompagnamento, dopo sentenza Consiglio Di Stato n. 838-841-842 29/02/2016:

1) Recarsi a un CAAF (padronato) e nel richiedere il calcolo ISEE, nel modulo che deve essere spedito all'INPS, nella parte "NOTE" far specificare quanto segue:

"escludere dal computo dell'ISR, imposte dalle pronunce immediatamente esecutive del Tar Lazio del 11 febbraio 2015 (Sez. I, n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15), oggi divenute definitive grazie alle sentenze n.838, 841 e 842/2016 del Consiglio di Stato del 29 febbraio 2016, tutti gli emolumenti assistenziali legati alla disabilità come l'indennità di accompagnamento, pensione di invalidità ecc..".

2) Fare copia dei seguenti fogli di spiegazioni redatti dall'INPS dove chiariscono le modifiche da apportare per adempiere quanto sopra, da far leggere all'operatore CAAF.



Firenze, 5 aprile 2016

Protocollo:

Al sig.

Oggetto: richiesta di ricalcolo attestazione ISEE (sentenze del Consiglio di Stato nn. 838, 841, 842 del 2016)

Si riscontra la sua nota pervenuta in data 01.04.20156, recante richiesta di ricalcolo del valore ISEE.

Come noto, con le sentenze indicate in oggetto, il Consiglio di Stato ha rigettato gli appelli formulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze, avverso le pronunce del Tar Lazio.

Il Giudice Amministrativo nel confermare quanto statuito dai Tribunali di prime cure, ha annullato parzialmente il regolamento attuativo dell'ISEE (D.P.C.M. n. 159 del 2013), laddove include i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (art. 4, comma 2, lett. f), percepiti in ragione della condizione di disabilità, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Dalla lettura delle sentenze, emerge chiaramente la necessità di una revisione organica della normativa di cui al citato DPCM in presenza di nuclei familiari con persone disabili.

Le sentenze, infatti, dettano indicazioni chiare, esclusivamente lì dove escludono dal calcolo dell'indicatore in riferimento, le prestazioni economiche percepite in ragione della condizione di disabilità, mentre con riferimento alle franchigie per maggiorenne/minorenne disabile si limitano a dedurne l'illegittimità per come le stesse sono modulate.



In linea generale, sugli indirizzi operativi da adottare a seguito delle pronunce giurisdizionali, lo scrivente Istituto ha interessato immediatamente i Ministeri vigilanti con nota formale ed è ad oggi in attesa di riscontro.

Sotto il profilo pratico e procedurale, onde evitare la perdita di opportunità, si fa presente che l'attestazione in Suo possesso, rilasciata da questo Istituto in data 4 aprile 2016, può essere contestata per far rilevare le inesattezze riscontrate nei dati relativi ai trattamenti acquisiti dagli archivi dell'INPS.

Occorre, in sostanza presentare, il Modulo integrativo (FC.3), compilando il Quadro FC8 sezioni I e III per chiederne la rettifica, autodichiarando in tal modo esclusivamente gli eventuali trattamenti diversi da quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità che continuano a rilevare anche dopo le sentenze del Consiglio di Stato (v. art. 11, comma 7 del D.P.C.M. citato e art. 3 del decreto interministeriale 7 novembre 2014). A tal proposito, si veda anche quanto riportato nelle istruzioni per la compilazione della DSU, parte 4, paragrafo 1.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Lorenzo Leondin Direttore provinciale